

Saggistica Aracne

Il volume è stato realizzato in collaborazione del dott. Claudio Marcopido, Giudice del Tribunale di Napoli, e del dott. Vincenzo Ranieri, P.M., Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Napoli.

Francesco D’Ettorre, Giulia Russo

**Manuale del servizio di missione
del Corpo di Polizia Penitenziaria**

Prefazione di
Santi Consolo

Premessa di
Giuseppe Martone





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVII
Giacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.giacchinoonoratieditore.it
info@giacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-0427-9

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: settembre 2017

Indice

- 9 *Prefazione*
- 11 *Premessa*
- 13 *Introduzione*
- 15 *Capitolo I*
Norme che hanno disciplinato il servizio di missione
- 47 *Capitolo II*
Norme di contenimento della spesa pubblica
- 55 *Capitolo III*
Approfondimenti
- 3.1. Definizione di servizio di missione, 56 – 3.2. Il provvedimento amministrativo, 57 – 3.3. Il foglio di viaggio, 59 – 3.4. Autorità competente all'emissione del provvedimento amministrativo di invio in missione, 59.
- 63 *Capitolo IV*
Il servizio di missione
- 4.1. Quando inizia e quando finisce il servizio di missione, 63 – 4.2. Orario di inizio del servizio di missione, 63 – 4.3. L'orario che segna il termine del servizio di missione, 64 – 4.4. Obbligo di rientro in sede, 65 – 4.5. Possibilità di sosta, 66 – 4.6. Calcolo delle distanze fra le località, 66 – 4.7. Durata massima del servizio di missione, 67 – 4.8. Casi di interruzione del servizio di missione, 68 – 4.9. L'indennità di missione — cosiddetta "diaria", 69 – 4.10. Casi in cui la diaria di missione non è dovuta, 70 – 4.11. Rimborso spese, 72 – 4.11.1. *Spese di alloggio*, 72 – 4.11.2. *Spese di pernottamento*, 72 – 4.11.3. *Spese di viaggio*, 74 – 4.11.4. *Indennità supplementare*, 76 – 4.11.5. *Rimborso pasti con presentazione di documentazione fiscale*, 76 – 4.11.6. *Rimborso pasti in alternativa al pasto non consumato*, 81 – 4.11.7. *Rimborso forfetario*, 82 – 4.12. Maggiorazione dell'indennità oraria

di missione, 84 – 4.13. Modalità di calcolo della maggiorazione indennità oraria, 85 – 4.14. Ritenute fiscali e previdenziali, 86 – 4.15. Termine entro cui deve essere liquidata la missione, 98 – 4.16. Norme particolari, 98 – 4.17. Partecipazione a concorsi interni, 99 – 4.18. Personale sottoposto ad accertamenti sanitari, 99 – 4.19. Stato di malattia insorto nella località di missione, 100 – 4.20. Fruizione di congedi, riposo settimanale e compensativo durante il servizio di missione, 100 – 4.21. Richiamo dal congedo ordinario, 101 – 4.22. Convocazione davanti all'autorità giudiziaria, 101 – 4.23. Decorrenza retroattiva delle promozioni, 102 – 4.24. Prescrizione dell'indennità di missione, 102 – 4.25. Erogazione del buono pasto — legge 18 maggio, 1989, n. 203, nelle fattispecie condizioni disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), 103 – 4.26. Trattamento economico di trasferimento, 105.

Appendice normativa

- 109 *Circolare n. 3440/5890*
- 125 *Circolare n. 3507/5951*
- 131 *Circolare n. 34424/3.1*
- 137 *Circolare n. 154622/2005*
- 141 *Circolare n. 239739/2008*
- 155 *Circolare n. 104494/2009*
- 159 *Circolare del 12 gennaio 2010*
- 167 *Circolare n. 15763/2010*
- 173 *Circolare 77676/2015*
- 179 *Le fonti normative*
- 181 *Norme che hanno disciplinato il servizio di missione*
- 223 *Lettera circolare n. 3440-5890 del 21/10/1996*

- 245 *Circolare n. 3507–5951 del 24/11/1999*
- 249 *Lettera Circolare n. 34424–3.1 del 13/12/1999*
- 253 *Lettera Circolare n. 154622–2005 del 28/04/2005*
- 259 *Lettera Circolare n. 239739–2008 del 10/07/2008*
- 269 *Lettera Circolare n. 104494–2009 del 19/03/2009*
- 273 *Circolare DAG del 12/01/2010*
- 279 *Lettera Circolare n. 15763–2010 del 14/01/2010*
- 285 *Lettera Circolare n. 77676-2015 del 05/03/2015*
- 291 *Dpr e leggi*

Prefazione

Santi Consolo*

Il presente Manuale comprende le norme più significative per un corretto inquadramento della materia del servizio di missione, al fine di evitare eventuali dubbi interpretativo-applicativi delle Disposizioni Legislative, delle Sentenze e delle Lettere Circolari che hanno enunciato le modalità e la procedura a cui deve attenersi sia il Responsabile del Procedimento sia il Contabile, in seno alle varie articolazioni del servizio fuori dall'ordinario Ufficio di appartenenza prestato dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, e per una più compiuta, puntuale ed uniforme attuazione delle direttive in merito, nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza e trasparenza, in quanto è solo attraverso la loro approfondita conoscenza che può assicurarsi il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.



* Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Premessa

Giuseppe Martone*

Solo attraverso lo strumento della conoscenza e dell'analisi coerenziale si può pervenire ad una interpretazione autentica delle norme che, nel corso degli anni, hanno disciplinato il trattamento economico accessorio del servizio di missione espletato dal personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Pertanto, prima di passare alla consultazione contenente la trattazione compiuta, esauriente e sistematica del servizio di missione in parola, realizzata dagli autori, sono riportate, le leggi, i d.P.R. e, in sintesi, le norme di contenimento della spesa pubblica che hanno trattato il servizio temporaneo del dipendente fuori dalla sua ordinaria sede.

A handwritten signature in black ink, reading "Giuseppe Martone". The signature is written in a cursive, flowing style with some loops and flourishes.

* Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria della Campania.

Introduzione

L'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto che:

L'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (maggiorazione del 10% sul costo del biglietto a tariffa intera per i viaggi in treno e del 5% per quelli in aereo), nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 (indennità di comando), sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.

Successivamente, l'art. 39-undetricies legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha stabilito che:

- a) all'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: « nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate » sono soppresse;
- b) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 213, è inserito il seguente: « 213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio ».

Pertanto, al predetto personale, nonché al personale che svolge funzioni ispettive, compiti di verifica e controlli (cfr. Sentenza Corte dei Conti, sez. riunite, n. 8/CONTR/11), spetta il trattamento economico di missione previsto dalla legge 836/1973 e s.m.i., legge

417/1978 e s.m.i., nonché dalle successive integrazioni e modifiche, di cui ultime dal d.P.R. 51/2009 contenente, tra l'altro, il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile.

Norme che hanno disciplinato il servizio di missione

Legge 18 dicembre 1973, n. 836 — Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali

Art. 1

Trattamento economico di missione

Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennità di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede. Per le ore residuali spettano le indennità orarie di cui all'art. 3 della presente legge. Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo è ridotto del 10% dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima località. Se la durata della missione, nella stessa località, eccede i 90 giorni, la misura dell'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 20%. Qualora la missione si protragga oltre i primi 180 giorni, la continuazione della corresponsione dell'indennità di trasferta è subordinata ad un'apposita motivazione ministeriale. Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguire saltuariamente in una medesima località sono considerate come missione unica e continuativa quando in 30 giorni

consecutivi si superino complessivamente 240 ore. Il cambiamento di località nell'espletamento di una missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo sempreché la distanza minima fra le due località sia almeno di 30 chilometri. Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 30 chilometri, le indennità di trasferta di cui al primo comma del presente articolo sono ridotte di un terzo, salvo quanto disposto al terzo comma, lettera *d*), del successivo art. 3. Per quelle qualifiche non indicate nella tabella allegata alla presente legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzione del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 2

Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, in località distanti sino ad 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, deve rientrare giornalmente in sede quando tali località siano collegate alla sede stessa da almeno otto coppie giornaliere di treni passeggeri o di altri servizi pubblici di linea oppure quando il dipendente sia stato autorizzato a servirsi di un proprio mezzo di trasporto.

Art. 3

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione, con le eventuali riduzioni di cui al quinto comma dell'art. 1 ed al primo comma dell'art. 7 della presente legge. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a trenta minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera. L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:

- a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle cinque ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;
- b) nella località di abituale dimora, anche se distante più di 30 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;

- c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia (ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, ecc.),
- d) nelle località distanti meno di 12 chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio, collegate con questo da regolari servizi di linea ovvero quando siano raggiunte facendo uso di automezzo proprio o di servizio;
- e) nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio, intendendosi per centro abitato, oltre l'agglomerato urbano vero e proprio, la zona periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini o gemmazioni dell'agglomerato stesso destinato ad estendersi.

Art. 4

La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi nelle missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per i periodi di missione già decorsi alla data del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo.

Art. 5

Al titolare di un ufficio incaricato della reggenza o della supplenza di altro ufficio in località distante meno di 12 chilometri spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede della reggenza o della supplenza, un'indennità di trasferta pari a cinque volte la misura prevista nell'art. 3 della presente legge per la qualifica o grado rivestito. Detta indennità è comprensiva delle spese di trasporto. Ai fini del calcolo dell'indennità di trasferta di cui al precedente comma va tenuto conto della riduzione prevista dal quinto comma dell'art. 1 e, eventualmente, dal primo comma dell'art. 7 della presente legge. Nel caso di distanza superiore si applica la disposizione di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 6

Ai fini della presente legge, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, Tra la stazione ferroviaria di partenza

e quella del luogo in cui la missione è compiuta. Se la stazione è fuori del centro abitato o della località isolata da raggiungere, la distanza fra la stazione e il relativo centro abitato o la località isolata viene portata in aumento. Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia, le distanze si computano dalla casa municipale del Comune ovvero dalla sede dell'ufficio (caserma, scuola, ecc.) nel caso in cui questo si trovi in una frazione o in una località isolata. Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la località sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla località più vicina al luogo di missione. Nel caso invece che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze si computano da quest'ultima località.

Art. 7

Le indennità di trasferta derivanti dall'applicazione degli 1 e 3 della presente legge sono ridotte del 10 e del 20% per le missioni da compiere in Comuni con popolazioni inferiori ai 500.000 e 50.000 abitanti rispettivamente. I Comuni capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, sono considerati, ai fini dell'applicazione del precedente comma, come Comuni con popolazione compresa fra 50.000 e 499.999 abitanti. Qualora il dipendente svolga la missione nella stessa giornata in Comuni diversi, ha titolo, per quella giornata, all'indennità di trasferta prevista per il Comune con popolazione maggiore. Le riduzioni di cui al presente articolo si cumulano con quelle di cui al secondo ed al quinto comma dell'art. 1 della presente legge.

Art. 8

Il giorno e l'ora di inizio della missione devono risultare dal provvedimento con cui la missione è disposta. Il giorno e l'ora di inizio del viaggio di ritorno devono risultare dalle dichiarazioni dell'ufficio presso il o nella quale o nella cui giurisdizione è svolta la missione. Fermo restando l'obbligo di disporre l'invio in missione mediante apposito provvedimento, per i dipendenti con qualifica non inferiore a quella di prima dirigente o equiparata e per quelli del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

1972, n. 748, il giorno e l'ora di inizio e fine della missione possono risultare da una dichiarazione dei dipendenti stessi da apporre in calce alla tabella di liquidazione.

Art. 9

Per i dipendenti addetti a servizi per il cui espletamento occorrono, di regola, più di quindici missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30% dopo la quindicesima. Detta riduzione non si cumula con quella di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge. Ai fini del comma precedente, le missioni da considerare sono quelle per le quali il personale acquisti comunque titolo all'indennità di trasferta. Per i dipendenti in missione fruanti di alloggio o vitto gratuito fornito dall'Amministrazione o qualsiasi altro pubblico ente, l'indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta a un terzo. Nel caso di uso di foresterie, i dipendenti in missione sono tenuti a pagare un corrispettivo pari ad un quarto dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge. L'ammontare di detto corrispettivo deve essere indicato nella tabella di liquidazione dell'indennità di trasferta, allegando la quietanza comprovante il pagamento effettuato alla foresteria. La riduzione di cui al terzo comma del presente articolo viene disposta anche se l'indennità di trasferta è ridotta a norma del quinto comma dell'art. 1 della presente legge.

Art. 10

Ai dipendenti che si rechino in missione presso la stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero compete l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste per l'interno. Tuttavia, per dette missioni, compete l'indennità di trasferta anche se la distanza intercorrente fra l'ordinaria sede di servizio e la località di missione è inferiore ai 12 chilometri di cui al punto d) del terzo comma dell'art. 3 della presente legge.

Art. 11

Ai dipendenti in missione in località distanti dall'ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare un treno diretto almeno 12 ore, è consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all'indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri e altra sosta con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. La sosta intermedia non è consentita nei viaggi in cui si faccia uso di posto letto di cuccetta o di aereo.

Art. 12

Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue: — prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed equiparabili, per i coadiutori alla terza classe di stipendio e qualifiche corrispondenti o superiori delle carriere esecutive ed equiparabili, nonché per i marescialli dei tre gradi e gli allievi delle accademie militari; — seconda classe per tutto il rimanente personale. Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea quando questi consentano notevole risparmio di tempo ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere. Il rimborso è limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio. Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata, spetta altresì il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti. Per i dirigenti superiori e primi dirigenti nonché per il personale del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per tutto il rimanente personale è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta. È ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso purché per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo comma del presente articolo. Sono